



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Servizio Politiche Attive e Passive del Lavoro

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: GLI INCENTIVI NAZIONALI ALL'OCCUPAZIONE

II RAPPORTO UIL

[Aggiornato a settembre 2017](#)

Introduzione

Guglielmo Loy – Segretario Confederale UIL

Questo elaborato vuole essere un aggiornamento del precedente Studio UIL sugli **“incentivi nazionali all’occupazione”** (diffuso a maggio scorso), con gli ultimi monitoraggi sui risultati dei più recenti incentivi quali l’“incentivo occupazione giovani” e l’“incentivo occupazione sud” ed, a corredo, una fotografia dello stato della nostra occupazione osservabile attraverso i dati di flusso delle Comunicazioni obbligatorie, ed i dati di stock forniti dall’Istat.

La necessità di favorire assunzioni a tempo indeterminato e l’inclusione del maggior numero di giovani nel mercato del lavoro, sono ormai da anni tra le priorità delle politiche nazionali. Alcuni incentivi, almeno dal punto di vista quantitativo, hanno funzionato più di altri (quale ad esempio l’esonero contributivo 2015 e 2016 e l’incentivo occupazione Sud che potrà essere usufruito ancora per tutto il 2017 e sul quale, visti i risultati, si sta pensando ad un rifinanziamento). E’ chiaro che queste misure non possono avere una valenza strutturale nel tempo pena l’ingente carico sulla fiscalità generale, sebbene abbiano contribuito a stimolare occupazione di “qualità”.

I numeri parlano di circa 2,2 milioni di attivazioni/trasformazioni a tempo indeterminato con gli **esoneri contributivi del biennio 2015 e 2016**. Nel 2015 le attivazioni con contratto a tempo indeterminato sono cresciute del 44,5%, a fronte di una diminuzione delle altre forme contrattuali (anche dell’apprendistato per effetto di un esonero più concorrenziale in termini di costo contributivo). Si assiste anche ad una, inevitabile, riduzione del tempo determinato e delle collaborazioni (le quali scontano anche l’entrata in vigore di una normativa rivisitata più stringente).

La diversa modulazione delle caratteristiche dell’esonero del 2016 (non più totale, bensì ridotto al 40%), ci racconta una ulteriore storia: il contratto di apprendistato diventa un concorrente più forte del tempo indeterminato in termini di contribuzione a carico del datore di lavoro e ciò, conseguentemente, si ripercuote su una flessione dei tempi indeterminati a vantaggio di una crescita dell’apprendistato. Ciò sarà maggiormente visibile dalle tabelle presenti alla fine di questo elaborato. Nei due anni l’incentivo è stato maggiormente utilizzato nel Nord e per assunzioni nella fascia 30-39 anni.

Esonero contributivo 2015		Esonero contributivo 2016	
MACRO AREE	ETA'	MACRO AREE	ETA'
NORD: 46,8%	30-39 anni: 30,8%	NORD: 49%	30-39 anni: 30,5%
MEZZOGIORNO: 30,6%	40-49 anni: 24,2%	MEZZOGIORNO: 30,8%	40-49 anni: 23,9%
CENTRO: 22,7%	25-29 anni: 17%	CENTRO: 20,2%	25-29 anni: 17,5%
	Over 50: 15%		Over 50: 15,1%
	Fino a 24 anni: 13,1%		Fino a 24 anni: 13%

Elaborazione UIL su fonte Inps “Osservatorio sul precariato”

Sulla recente misura **“INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD”**, in vigore per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2017, risultano accolte circa 74 mila domande di richiesta incentivo (7.646 nelle Regioni in transizione e 66.136 nelle Regioni meno sviluppate). Questa misura sta riguardando maggiormente assunzioni di giovani tra i 20-34 anni (il 56% delle domande). Il 70,7% del totale delle domande è destinato a nuove assunzioni a tempo indeterminato, il 23,9% a trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato ed il 5,4% per apprendistato. Questa tipologia di incentivo, che mutua in abbattimento della contribuzione, l’esonero contribuito totale del 2015, sta producendo effetti positivi nelle 8 regioni del Mezzogiorno a cui è destinato. Da qui, l’intenzione del Governo di confermare la misura anche per il 2018 che attualmente dispone di 530 milioni di euro di Fondi Europei.

Sul versante dei giovani, si dispone di un variegato ventaglio di misure, a partire dal contratto di apprendistato che, per la sua natura di contratto a causa mista, presenta una strutturale agevolazione contributiva, economica (salario) e fiscale per l’azienda.

Tra le varie misure previste per i giovani, ricordiamo anche **“GARANZIA GIOVANI”**, destinato ai NEET nella fascia 16-29 anni. Ormai operativo da 3 anni, questo programma (che vede un nuovo stanziamento di risorse da parte dell’Unione Europea per complessivi 1,3 miliardi di euro di cui 343 milioni destinati all’Italia), ha registrato, stando all’ultimo monitoraggio, 1,3 milioni di giovani di cui, al netto di cancellazioni, risultano attivi 1,2 milioni di ragazze/i. I Servizi per l’Impiego ne hanno presi in carico circa 1 milione proponendo al 53% dei giovani una misura di ingresso nel mondo del lavoro. A luglio scorso (ultimo monitoraggio), 2 giovani su 3 hanno ricevuto una proposta di TIROCINIO. Oltre 300 mila hanno concluso il tirocinio ed al 60% di loro è seguita l’attivazione di un rapporto di lavoro.

NEET (15-29 ANNI)

ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
2.413	2.349	2.214	In flessione nei 3 anni
I TRIMESTRE 2014	I TRIMESTRE 2015	I TRIMESTRE 2016	I TRIMESTRE 2017
2.414	2.390	2.258	2.160
			In flessione nei 4 trimestri

Elaborazione UIL su fonte ISTAT

All'interno di Garanzia Giovani, con uno stanziamento di 200 milioni di euro, troviamo il recente l'**INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI (16-29 anni)** operativo dal 1 gennaio 2017. I risultati, ad oggi (dati al 28.6.2017) della misura sono i seguenti: le domande presentate sono state oltre 49 mila di cui confermate circa 31 mila (di cui il 50,3% con apprendistato professionalizzante, il 31,1% con contratti a tempo determinato ed il 18,6% con contratti a tempo indeterminato).

Altra non meno importante misura, è l'**ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE SISTEMA DUALE**, volto a favorire contratti stabili di giovani che abbiano svolto attività in alternanza scuola-lavoro o apprendistato di I e III livello. Questo intervento è stato inserito nella Legge di Bilancio 2017 ed è in vigore per assunzioni effettuate nel corso del biennio 2017 e 2018.

Orientate ad **incentivare occupazione stabile** con uno sguardo rivolto soprattutto ai giovani, sono le misure che il Governo sta studiando e che potrebbe inserire nella prossima Legge di Bilancio. Per ora sono in campo diverse ipotesi quale **una "strutturale" decontribuzione del 50% per 2 anni** in caso di assunzione a tempo indeterminato dei giovani. Dall'altra **una "strutturalità" della riduzione dell'aliquota contributiva** per le attivazioni di contratti a tempo indeterminato. E' facilmente immaginabile che il Governo si trovi a fare i conti con la variabile "costi" che tali misure comporteranno per il Bilancio dello Stato (e, quindi, per la fiscalità generale) in base nella consistenza della riduzione contributiva e della platea dei destinatari.

Oggi tra Garanzia Giovani ed incentivi nazionali (al netto di quelli regionali che svolgono un ruolo altrettanto importante), abbiamo diversi strumenti e risorse convogliate verso il target "giovani". Se, però, l'intento da perseguire deve essere quello di includere nel mercato del lavoro (visto l'ancora elevato tasso di disoccupazione giovanile), il maggior numero di ragazze e ragazzi con contratti stabili, occorre che le **varie misure**, indipendentemente dal fatto che si tratti di stanziamenti europei o nazionali, **siano coerenti e che assicurino l'obiettivo finale della stabilità/stabilizzazione**.

Inoltre, anche in vista della misura che convoglierà nella prossima Legge di Bilancio, crediamo **che debbano porsi le basi per una "strutturale" concorrenzialità, in termini di costi, tra il contratto a tempo indeterminato ed il contratto a tempo determinato**.

Per fare ciò, occorre, a nostro avviso, aumentare l'attuale forbice di costi tra i due contratti, **incrementando il vigente addizionale contributivo previsto per i contratti a termine (oggi all'1,4%) e riducendo l'aliquota contributiva del tempo indeterminato**. Una misura, questa, che graverebbe meno sul Bilancio dello Stato che potrebbe "stimolare" molte imprese a non abusare dei contratti a termine che stanno tornando, gradatamente, ad essere i preferiti per molte imprese.

IL COSTO DEL LAVORO ANNUALE A CONFRONTO TRA LE VARIE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I dati si riferiscono ad una lavoratrice/lavoratore con reddito medio lordo di 24 mila euro annui (1.846 euro mensili), e, per quanto riguarda il contratto di apprendistato si è calcolata la media delle retribuzioni di 4 anni con il meccanismo del sotto inquadramento (2 livelli inferiori), rispetto al retribuzione lorda di 24 mila euro; la media dell'ipotesi della decontribuzione più taglio cuneo contributivo è calcolata sulla media di 4 anni

Costo lavoro	Tempo determinato	Tempo indeterminato senza esonero contributivo annuo	Apprendistato (media costo 4 anni)
Retribuzione lorda imponibile fiscale	24.000	24.000	21.500
Inps a carico impresa	7.411	7.411	2.496
Inps a carico lavoratore	2.206	2.206	1.255
Inail	570	570	0
Irap	1.415	0	0
Contributo addizionale	336	0	0
Totale anno	35.938	34.187	25.251

Elaborazione UIL Servizio Politiche Economiche e del lavoro

INCENTIVI NAZIONALI ALL'OCCUPAZIONE

- SCHEDE -

INCENTIVI NAZIONALI OMNIBUS

MISURA	TIPOLOGIA CONTRATTO ASSUNZIONE PER FRUIRE DELL'INCENTIVO	TIPOLOGIA DI INCENTIVO, IMPORTO E DURATA	CARATTERISTICHE LAVORATORI	CARATTERISTICHE DATORI DI LAVORO E CONDIZIONI PER FRUIZIONE DELL'INCENTIVO	GLI INCENTIVI TERMINATI ED IN VIGORE
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE	<p>TEMPO INDETERMINATO; TRASFORMAZIONI DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO</p> <p>Non si applica per assunzioni in apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente (a chiamata)</p>	<p>Esonero contributivo del 100% per un importo massimo annuo di € 8.060</p> <p>DURATA 36 mesi dal giorno dell'assunzione</p>	NO LIMITI ETA'	<p style="text-align: center;">DATORI DI LAVORO PRIVATI (non agricoli)</p> <p>Non è possibile beneficiare dell'incentivo in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -assunzione di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; -assunzione di lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato; -datori di lavoro che hanno avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso soggetto nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 (si considerano anche società collegate o controllate dal datore che chiede l'incentivo, nonché facenti capo anche se per interposta persona al datore di lavoro medesimo) <p>Cumulabilità dell'incentivo con altri incentivi di natura economica (bonus assunzioni Garanzia Giovani; assunzione percettori di Aspi e mobilità, etc).</p>	<p>TERMINATO per assunzioni effettuate dal 1/1/2015 al 31/12/2015</p> <p>Fonti normative: -LEGGE DI STABILITA' 2015 (L.190/2014, art.1, comma 118) -Circ. Inps n.17 del 3.11.2015; n.178 del 3.11.2015; n.57 del 29.3.2016</p> 
ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE	<p>TEMPO INDETERMINATO; TRASFORMAZIONI DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO</p> <p>Non si applica per assunzioni in apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente (a chiamata)</p>	<p>Esonero contributivo del 40% per un importo massimo annuo di €3.250</p> <p>DURATA 24 mesi dal giorno dell'assunzione</p>	NO LIMITI ETA'	<p style="text-align: center;">DATORI DI LAVORO PRIVATI (non agricoli)</p> <p>Non è possibile beneficiare dell'incentivo in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -assunzione di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; - assunzione di lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato; -datori di lavoro che hanno avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso soggetto nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 (si considerano anche società collegate o controllate dal datore che chiede l'incentivo, nonché facenti capo anche se per interposta persona al datore di lavoro medesimo) <p>Cumulabilità dell'incentivo con altri incentivi di natura economica (bonus assunzioni Garanzia Giovani; assunzione percettori di Aspi/Naspi e mobilità, etc).</p>	<p>TERMINATO per assunzioni effettuate dal 1/1/2016 al 31/12/2016</p> <p>Fonti normative: -LEGGE DI STABILITA' 2016 (L.208/2015, art. 1, commi da 178 a 181) -Circ. Inps n.17 del 3.11.2015; n.178 del 3.11.2015; n.57 del 29.3.2016</p> 

L'incentivo sotto forma di **esonero contributivo**, è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2015 e prorogato con la Legge di Stabilità 2016, seppur in misura ridotta rispetto al precedente sia nel "quantum" (rispettivamente esonero contributivo del 100% e del 40%) che nella "durata" (rispettivamente 36 mesi e 24 mesi).

Si tratta di incentivi volti alla creazione di contratti a tempo indeterminato, sia ex novo che derivanti da trasformazione di contratti a tempo determinato. Non è richiesta la condizionalità dell'incremento occupazionale netto e si tratta di una misura di politica attiva "generalizzata" a qualunque beneficiario sia in termini di età, che di genere e residenza.

Le aziende che hanno attivato assunzioni/trasformazioni nel biennio 2015 e 2016 con i due incentivi, ne stanno ancora beneficiando non essendo terminato il periodo di fruizione (al netto di casi di licenziamento o dimissioni).

Monitoraggio sugli effetti dell'esonero contributivo ANNI 2015-2016

MISURA	Rapporti di lavoro attivati/trasformati a tempo indeterminato (sia "con" che "senza" esonero contributivo)	Rapporti di lavoro a tempo indeterminato attivati "con" l'esonero contributivo (a)	Rapporti di lavoro trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato "con" l'esonero contributivo (b)	Totale rapporti a tempo indeterminato attivati "con" esonero contributivo (a+b)	Incidenza dei rapporti a tempo indeterminato con esonero contributivo sul totale annuo delle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato
Esonero contributivo del 100% - L. Stabilità 2015	2.598.128	1.176.182	403.251	1.579.433	60,8%
Esonero contributivo del 40% - L. Stabilità 2016	1.622.271	411.842	203.858	615.700	38%
Totale contratti a tempo indeterminato attivati nel BIENNIO	4.220.399	1.588.024	1.018.951	2.195.133	52%

Elaborazione UIL su fonte Inps "Osservatorio sul precariato"

MACRO AREA	Totale rapporti a tempo indeterminato attivati "con" esonero contributivo ANNO 2015	Totale rapporti a tempo indeterminato attivati "con" esonero contributivo ANNO 2016	Totale rapporti a tempo indeterminato attivati nel BIENNIO 2015-2016 "con" esonero contributivo	Variazione % 2016/2015
	Esonero contributivo del 100% L. Stabilità 2015	Esonero contributivo del 40% L. Stabilità 2016		
NORD	739.746	301.587	1.041.333	-59,2
CENTRO	358.410	124.520	482.930	-65,3
MEZZOGIORNO	481.002	189.490	670.492	-60,6
ITALIA	1.579.158*	615.597*	2.194.755	-61,0

*il dato nazionale risulta inferiore rispetto a quello presente nella tabella sovrastante, in quanto non comprende i rapporti di lavoro non localizzabili

Elaborazione UIL su fonte Inps "Osservatorio sul precariato"

REGIONI	Totale rapporti a tempo indeterminato attivati "con" esonero contributivo ANNO 2015	Totale rapporti a tempo indeterminato attivati "con" esonero contributivo ANNO 2016	Totale rapporti a tempo indeterminato attivati nel BIENNIO 2015-2016 "con" esonero contributivo	Variazione % 2016/2015
	<i>Esonero contributivo del 100%</i> <i>L. Stabilità 2015</i>	<i>Esonero contributivo del 40%</i> <i>L. Stabilità 2016</i>		
Piemonte	104.687	40.011	144.698	-61,8
Valle d'Aosta	3.166	1.142	4.308	-63,9
Liguria	33.967	12.845	46.812	-62,2
Lombardia	287.985	117.669	405.654	-59,1
Trentino A.A.	25.293	11.501	36.794	-54,5
Veneto	130.525	55.152	185.677	-57,7
Friuli V.G.	29.821	12.642	42.463	-57,6
Emilia Romagna	124.302	50.625	174.927	-59,3
Toscana	95.636	36.116	131.752	-62,2
Umbria	21.595	7.261	28.856	-66,4
Marche	39.714	14.476	54.190	-63,5
Lazio	201.465	66.667	268.132	-66,9
Abruzzo	36.826	12.529	49.355	-66,0
Molise	7.557	2.715	10.272	-64,1
Campania	158.754	62.142	220.896	-60,9
Puglia	94.425	37.226	131.651	-60,6
Basilicata	14.406	4.741	19.147	-67,1
Calabria	36.965	14.235	51.200	-61,5
Sicilia	96.636	42.321	138.957	-56,2
Sardegna	35.433	13.581	49.014	-61,7
Italia	1.579.158	615.597	2.194.755	-61,0

Elaborazione UIL su fonte Inps "Osservatorio sul precariato"

INCENTIVI NAZIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI

MISURA	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	CARATTERISTICHE LAVORATORI	CARATTERISTICHE DATORI DI LAVORO E CONDIZIONI PER FRUIZIONE DELL'INCENTIVO	VIGENZA DELLA MISURA
CONTRATTO DI APPRENDISTATO	APPRENDISTATO	<p>- benefici contributivi per il datore di lavoro: AZIENDE FINO A 9 DIPENDENTI: contribuzione dell'1,5% per il 1° anno, del 3% per il 2° anno, al 10% a partire dal 3° anno (a cui si aggiungono l'1,31% da destinare alla Naspi e lo 0,30% per la formazione continua). L'agevolazione contributiva prosegue anche nel primo anno di conferma dell'apprendista. AZIENDE OLTRE 9 DIPENDENTI: contribuzione al 10% per tutta la durata dell'apprendistato e per l'anno successivo in caso di conferma in contratto a tempo indeterminato (a cui si aggiungono l'1,31% da destinare alla Naspi e lo 0,30% per la formazione continua). L'agevolazione contributiva prosegue anche per nel primo anno di conferma dell'apprendista.</p> <p>-benefici economici: sottoinquadramento (fino a 2 livelli in meno rispetto a quello da raggiungere) o percentualizzazione (percentuale progressiva in relazione all'anzianità)</p> <p>-benefici fiscali: NO Irap</p>	18-29 anni	DATORI DI LAVORO PRIVATI	<p>STRUTTURALE</p> <p>Fonti normative: D.lgs 81/2015</p>

Il contratto di apprendistato, unica forma di contratto a causa mista in vigore nel nostro ordinamento grazie all'unione di un percorso di apprendimento/conoscenza di un dato lavoro e la messa in pratica, attraverso il lavoro, può essere annoverata tra le migliori misure "incentivate" di politica attiva per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Elementi che caratterizzano tale contratto sono: un'aliquota contributiva a carico dell'azienda notevolmente più bassa rispetto al contratto a tempo indeterminato, il beneficio economico risultante dalla possibilità di erogare all'apprendista una retribuzione più bassa (sulla base del criterio della percentualizzazione o del sottoinquadramento fino a due livelli sottostanti la qualifica da raggiungere) e, sotto l'aspetto fiscale, la deducibilità integrale dell'Irap.

RAPPORTI DI LAVORO IN APPRENDISTATO ATTIVATI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	I SEMESTRE 2017	Var.% 2015/2014	Var.% 2016/2015
Apprendistati	232.122	181.370	237.547	144.177	-21,9%	31%
Apprendistati trasformati	69.679	85.603	81.305	40.188	22,9%	-5%

Elaborazione UIL su fonte Inps "Osservatorio sul precariato"

RAPPORTI DI LAVORO IN APPRENDISTATO ATTIVATI PER FASCE DI ETÀ	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	I SEMESTRE 2017
Fino a 24 anni	141.211	112.032	145.917	82.331
Da 25 a 29 anni	83.399	63.937	84.619	55.020
Da 30 a 39 anni	7.487	5.398	6.974	6.788
Da 40 a 49 anni	12	1	21	23
Over 50	13	2	16	15

Elaborazione UIL su fonte Inps "Osservatorio sul precariato"

MISURA	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	CARATTERISTICHE LAVORATORI	CARATTERISTICHE DATORI DI LAVORO E CONDIZIONI PER FRUIZIONE DELL'INCENTIVO	VIGENZA DELLA MISURA
CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I – III LIVELLO	APPRENDISTATO I LIVELLO	- benefici contributivi per il datore di lavoro: contribuzione al 5% per tutta la durata dell'apprendistato (non si applica il mantenimento della contribuzione ridotta per un ulteriore anno dopo la conferma dell'apprendista) -NO contribuzione dell'1.31% (Naspi) -NO 0,30% formazione - NO ticket licenziamento	15-25 ANNI 18-29 ANNI	DATORI DI LAVORO PRIVATI (a prescindere dal limite dimensionale)	IN VIGORE per assunzioni effettuate dal 24/9/2015 al 31/12/2017 Fonti normative: -Dlgs 150/2015 (art. 32) -L.232/2016 art 1, comma 240 (Legge di Bilancio 2017) -Messaggio Inps 2499 del 16.6.2017
NEW ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (SISTEMA DUALE) Risorse stanziare: € 7,4 milioni per anno 2017 € 60,8 mln anno 2018 € 86,9 mln anno 2019 € 84 mln anno 2020 € 50,7 mln anno 2021 € 4,3 mln anno 2022	TEMPO INDETERMINATO; APPRENDISTATO N.B. esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo	Esonero contributivo del 100% con limite massimo di € 3.250 annui DURATA DI 36 MESI dal giorno dell'assunzione	GIOVANI	DATORI DI LAVORO PRIVATI Assunzione entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro (che li assume): - attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza; oppure - periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione (apprendistato I e III livello). Non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente (Occupazione donne, over 50, incentivo occupazione giovani, incentivo occupazione Sud). Non è soggetto al "de minimis" (rientra tra aiuti per assunzione di lavoratori svantaggiati)	IN VIGORE dal 1.1.2017 al 31.12.2018 Fonte normativa: -LEGGE DI BILANCIO 2017 (L.232/2016, art. 1, commi da 308 a 310) -Circ. Inps 10.7.2017
NEW INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI Risorse stanziare: € 200 milioni a valere sulle risorse del PON SPAO ("Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione")	TEMPO INDETERMINATO anche a scopo di SOMMINISTRAZIONE; TEMPO DETERMINATO anche a scopo di SOMMINISTRAZIONE, di durata pari o superiore a 6 MESI; APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (anche stagionale) Anche PART-TIME e per assunzioni di soci lavoratori di cooperativa N.B. l'incentivo e' escluso per assunzioni con contratto di lavoro domestico e apprendistato di I e III livello	-esonero contributivo del 100% nel limite massimo di € 8.060 annui per lavoratore (per assunzioni a t. indeterminato e apprendistato professionalizzante); -esonero contributivo del 50% nel limite massimo di € 4.030 annui per lavoratore (per assunzioni a t. determinato) Per il PART-TIME, l'agevolazione è ridotta in proporzione DURATA DI 12 MESI dal giorno dell'assunzione	16-29 ANNI iscritti a GARANZIA GIOVANI (se minorenni devono aver assolto l'obbligo scolastico)	DATORI DI LAVORO PRIVATI anche non imprenditori (studi professionali, associazioni, fondazioni) e società cooperative Incentivo valido per assunzioni effettuate in TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (ad eccezione della PROV.AUT. BOLZANO) In favore dello stesso lavoratore, l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: dopo una prima concessione non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio. L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica e contributiva. L'incentivo è fruibile nei limiti del "de minimis" Il beneficio è autorizzato, nei limiti delle risorse disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze all'Inps. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28.2.2019 (quindi: se l'assunzione è effettuata il 31.12.2017, vale a dire l'ultimo giorno utile, il datore di lavoro usufruirà dell'incentivo per i 12 mesi successivi e potrà fare il conguaglio entro e non oltre il mese di febbraio 2019).	IN VIGORE per assunzioni effettuate dal 1/1/2017 al 31/12/2017 Fonti normative: -Decreto Direttoriale 394 del 2.12.2016 -DD 410 del 6.12.2016 -DD 454 del 19.12.2016 -DD 425 del 28.12.2015 - Circ. Inps n. 40 del 28/2/2017

<p>BONUS GIOVANI GENITORI</p> <p>Risorse stanziare: € 51 milioni</p>	<p>TEMPO INDETERMINATO; TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN RAPPORTO A TERMINE</p> <p>Anche PART-TIME</p>	<p>L'azienda beneficia di 1 BONUS da € 5000 per ciascuna assunzione/trasformazione</p>	<p>-GIOVANI GENITORI fino a 35 ANNI</p> <p>-con FIGLI MINORI (legittimi, naturali, adottivi) o AFFIDATARI DI MINORI</p> <p>-titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: t. determinato; in somministrazione; intermittente; ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto od occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa ovvero aver cessato uno dei suddetti rapporti e risultare iscritto, durante il periodo di inattività, presso un Centro per l'impiego.</p>	<p>DATORI DI LAVORO PRIVATI/STUDI PROFESSIONALI/ SOCIETA' COOPERATIVE</p> <p>Esclusi dal bonus gli enti pubblici ed i non imprenditori</p> <p>L'incentivo è cumulabile con altri incentivi</p> <p>Ogni azienda non può ricevere piu' di 5 bonus</p> <p>L'incentivo è fruibile nei limiti del "de minimis" (200 mila euro in 3 anni)</p>	<p>IN VIGORE</p> <p>Fonte normativa: -L.247/2007 e s.m. -D.M. 19/11/2010 -Circ. Inps 115/2011</p>
---	---	--	--	--	--

INCENTIVI NAZIONALI ALL'OCUPAZIONE NEL MEZZOGIORNO

MISURA	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	CARATTERISTICHE LAVORATORI	CARATTERISTICHE DATORI DI LAVORO E CONDIZIONI PER FRUIZIONE DELL'INCENTIVO	VIGENZA DELLA MISURA
<p>NEW INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD (BONUS ASSUNZIONI SUD)</p> <p>Risorse stanziare: € 530 milioni dai Fondi Europei destinati alla Coesione (di cui: - € 500 MILIONI (per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) -€ 30 MILIONI per: Sardegna, Abruzzo, Molise)</p>	<p>TEMPO INDETERMINATO anche a scopo di SOMMINISTRAZIONE;</p> <p>TRASFORMAZIONE DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO;</p> <p>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (anche stagionale)</p> <p>Anche PART-TIME e per assunzione di socio lavoratore di cooperativa</p> <p>N.B. l'incentivo e' escluso per assunzioni con contratto di lavoro domestico, intermittente e apprendistato di I e III livello</p>	<p>esonero contributivo del 100% nel limite massimo di € 8.060 annui per lavoratore</p> <p>Per il PART-TIME, l'agevolazione è ridotta in proporzione</p> <p style="text-align: center;">DURATA DI 12 MESI dal giorno dell'assunzione</p>	<p>-16-24 ANNI disoccupati; -ALMENO 25 ANNI, disoccupati e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 MESI</p>	<p style="text-align: center;">DATORI DI LAVORO PRIVATI</p> <p>Sedi di lavoro: BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA (c.d. Regioni "meno sviluppate"), ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA (c.d. Regioni "in transizione"), indipendentemente dalla residenza del giovane.</p> <p>Condizione: il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro (eccezion fatta per i casi di trasformazione da t. determ. a t. indeterminato) o con società controllata o collegata al nuovo datore.</p> <p>In favore dello stesso lavoratore, l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: dopo una prima concessione non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.</p> <p>In deroga a ciò, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad € 4.030,00.</p> <p>L'incentivo è fruibile nei limiti del "de minimis" (200 mila euro in 3 anni) con possibilità di superamento di tali limiti nel caso in cui l'assunzione realizzi un incremento occupazionale netto delle unità lavorative.</p> <p>L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica e contributiva.</p> <p>Il beneficio è autorizzato, nei limiti delle risorse disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze all'Inps.</p> <p>L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28.2.2019 (quindi: se l'assunzione è effettuata il 31.12.2017, vale a dire l'ultimo giorno utile, il datore di lavoro usufruirà dell'incentivo per i 12 mesi successivi e potrà fare il conguaglio entro e non oltre il mese di febbraio 2019).</p>	<p>IN VIGORE per assunzioni effettuate dal 1/1/2017 al 31/12/2017</p> <p>Fonti normative: -DD 367 del 16.11.2016 -DD 409 del 6.12.2016 -DD 39 del 15.12.2016 -Circ. Inps n.41 del 1/3/2017 -Mess. Inps 1171 del 15.3.2017 -Mess. Inps 1727 del 21.4.2017</p>

INCENTIVI NAZIONALI ALL'OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI, PERCETTORI DI NASPI, IN CASSA INTEGRAZIONE ED IN MOBILITA'

MISURA	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	CARATTERISTICHE LAVORATORI	CARATTERISTICHE DATORI DI LAVORO E CONDIZIONI PER FRUIZIONE DELL'INCENTIVO	VIGENZA DELLA MISURA
LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI	<p>TEMPO INDETERMINATO FULL TIME</p> <p>Anche per assunzione di soci lavoratori con rapporto di lavoro in subordinazione</p>	<p>-contribuzione del 10% a carico del datore di lavoro per una DURATA DI 12 MESI + contributo economico mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per una durata di: -9 MESI per lavoratori fino a 50 anni -21 MESI per lavoratori OVER 50 -33 MESI per lavoratori OVER 50 residenti nelle aree del Mezzogiorno ed in quelle ad alto rischio disoccupazione</p> <p style="text-align: center;">DURATA 12 MESI</p>	<p>NO LIMITI ETA' Lavoratori percettori di cigs da almeno 3 mesi (anche non continuativi) in aziende in cigs da almeno 6 mesi</p>	<p>DATORI DI LAVORO PRIVATI, comprese le COOPERATIVE</p> <p>Requisiti per fruire dell'incentivo: -i datori di lavoro non devono avere in corso sospensioni dal lavoro (ex art. 1 L.223/1991) -i datori di lavoro, negli ultimi 12 mesi, non devono aver effettuato riduzioni di personale</p> <p>In entrambi i casi l'assunzione con incentivi potrà essere fatta solo per professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati da sospensioni o riduzioni</p> <p>Incentivo non rientra nella regola del "de minimis"</p>	<p>IN VIGORE</p> <p>Fonte normativa: L. 236/1993, art. 4, comma 3</p>
PERCETTORI DI NASPI	<p>TEMPO INDETERMINATO FULL TIME</p> <p>TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME DI UN RAPPORTO A TERMINE GIA' IN ESSERE CON UN LAVORATORE TITOLARE DI NASPI al quale sia stata sospesa l'indennità perché occupato a tempo determinato</p>	<p>Beneficio economico a favore delle aziende pari al 20% dell'indennità mensile Naspi che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo dell'indennità.</p> <p>(*):l'incentivo, introdotto nell'agosto del 2013, era originariamente del 50% per percettori di ASPI, ma il D.LGS 150/2015 lo ha ridotto al 20% per percettori di NASPI. Il restante 30% andrà devoluto dall'Inps all'ANPAL.</p>	<p>NO LIMITI ETA' percettori di NASPI</p>	<p>DATORI DI LAVORO PRIVATI</p> <p>L'incentivo non spetta: -per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell'arco temporale dei 6 mesi per l'esercizio del diritto di precedenza; -se l'impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l'impresa che ha operato il recesso, oppure l'assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.</p> <p>L'incentivo è fruibile nei limiti del "de minimis".</p>	<p>IN VIGORE da agosto 2013</p> <p>Fonti normative: -L.99/2013 art.7, comma 5, lett.b) -Circ. Inps 175 del 18.12.2013 -D.lgs 150/2015 -Circ. Inps 194/2015</p>
PERCETTORI DI NASPI, Aspi, Mini Aspi, Dis-Coll, indennità speciale disoccupazione edile	<p>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE finalizzato ad una qualificazione o riqualificazione professionale</p>	<p>- benefici contributivi:</p> <p><u>AZIENDE FINO A 9 DIPENDENTI</u>: contribuzione dell'1,5% per il 1°anno, del 3% per il 2° anno, al 10% a partire dal 3° anno (a cui si aggiungono l'1,31% da destinare alla Naspi e lo 0,30% per la formazione continua). (N.B.: NO protrarsi di 1 anno dell'aliquota ridotta)</p> <p><u>AZIENDE OLTRE 9 DIPENDENTI</u>: contribuzione al 10% per tutta la durata dell'apprendistato e per l'anno successivo in caso di conferma in contratto a tempo indeterminato (a cui si aggiungono l'1,31% da destinare alla Naspi e lo 0,30% per la formazione continua). (N.B.: NO protrarsi di 1 anno dell'aliquota ridotta)</p> <p>-benefici economici: sottoinquadramento (fino a 2 livelli in meno rispetto a quello da raggiungere) o percentualizzazione (percentuale progressiva in relazione all'anzianità)</p> <p>-benefici fiscali: non computabilità ai fini Irap</p>	<p>NO LIMITI ETA' percettori di Naspi</p>	<p>DATORI DI LAVORO PRIVATI</p> <p>L'incentivo non è soggetto al "de minimis"</p>	<p>IN VIGORE (dal 7/3/2015 - non c'è termine di scadenza)</p> <p>Fonte normativa: - D.lgs 81/2015 art. 47, comma 4 - Messaggio Inps n.2243 del 31/5/2017</p>

<p>NEW ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE</p>	<p>TEMPO INDETERMINATO (anche in somministrazione); APPRENDISTATO; TEMPO DETERMINATO uguale o maggiore a 6 mesi (anche in somministrazione)</p>	<p>ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (AdR) da un minimo di € 250 ad un massimo di € 5.000 a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro e del grado di difficoltà a ricollocare il disoccupato (profilo di occupabilità). L'assegno è rilasciato dal Centro per l'impiego. Importi assegno di ricollocazione: -in caso di contratto a t. indeterminato e apprendistato l'assegno oscilla da € 1.000 a € 5.000 -in caso di contratto a t. determinato, uguale o maggiore di 6 mesi, l'assegno oscilla da € 500 a € 2.500 -in caso di contratto a t. determinato, uguale o maggiore di 3 mesi e fino a 6 mesi (solo per REGIONI MENO SVILUPPATE: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) l'assegno oscilla da € 250 a € 1.250</p>	<p>NO LIMITI ETA' percettori di NASPI da almeno 4 mesi</p>	<p>DATORI DI LAVORO L'importo dell'assegno non verrà riconosciuto al datore di lavoro che effettua l'assunzione, bensì al soggetto che eroga il servizio alla ricollocazione (CENTRO PER L'IMPIEGO/ENTI ACCREDITATI AI SERVIZI PER IL LAVORO/FONDAZIONE CONSULENTI LAVORO), ma solo a risultato occupazionale conseguito.</p>	<p>IN VIGORE (INIZIATA FASE DI SPERIMENTAZIONE a marzo 2017 su un campione di 30 mila disoccupati) Fonti normative: -D.lgs 150/2015, artt. 23-24 -Delibera Anpal 1/2017</p>
<p>LAVORATORI IN MOBILITA'</p>	<p>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE finalizzato ad una qualificazione o riqualificazione professionale</p>	<p>contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% (indipendentemente dalla dimensione aziendale) per 18 mesi (NO 1,31% per Naspi) + contributo economico mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità (ove spettante) che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per una durata di: - 12 MESI per lavoratori fino a 50 anni; - 24 MESI per lavoratori con più di 50 anni; - 36 MESI per lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno.</p>	<p>NO LIMITI ETA' lavoratori in mobilità'</p>	<p>DATORI DI LAVORO PRIVATI</p>	<p>IN VIGORE (dal 7/3/2015 - non c'è termine di scadenza) Fonti normative: - D.lgs 81/2015, art 47, c. 7 -Messaggio Inps 11761/2013 - Messaggio Inps n.2243 del 31/5/2017</p>

INCENTIVI NAZIONALI ALL'OCCUPAZIONE PER ULTERIORI TARGET DI DESTINATARI

MISURA	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	CARATTERISTICHE LAVORATORI	CARATTERISTICHE DATORI DI LAVORO E CONDIZIONI PER FRUIZIONE	VIGENZA DELLA MISURA
DONNE	TEMPO INDETERMINATO; TEMPO DETERMINATO; TRASFORMAZIONI DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO	-esonero contributivo del 50% per una DURATA DI 12 MESI (per assunzioni a tempo determinato); -esonero contributivo del 50% per una DURATA DI 18 MESI (per assunzioni a tempo indeterminato); -esonero contributivo del 50% prorogato fino al 18° MESE dalla data di assunzione (in caso di trasformazione da tempo determinato a t. indeterminato)	NO LIMITI DI ETA' DONNE: -di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi -di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e residenti in zone svantaggiate	DATORI DI LAVORO PRIVATI Non soggetto alla regola del "de minimis"	IN VIGORE dal 1.1.2013 Fonti normative: -L.92/2012, art. 4, comma 11 -Circ. Inps 111/2013 -Circ. Min.Lav. 34/2013 -Messaggio Inps 6319 del 2014
OVER 50	TEMPO INDETERMINATO; TEMPO DETERMINATO; TRASFORMAZIONI DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO	-esonero contributivo del 50% per una DURATA DI 12 MESI (per assunzioni a tempo determinato); -esonero contributivo del 50% per una DURATA DI 18 MESI (per assunzioni a tempo indeterminato); -esonero contributivo del 50% prorogato fino al 18° MESE dalla data di assunzione (in caso di trasformazione da tempo determinato a t. indeterminato)	OVER 50 disoccupati da almeno 12 mesi	DATORI DI LAVORO PRIVATI Non soggetto alla regola del "de minimis"	IN VIGORE dal 1.1.2013 Fonti normative: -L.92/2012, art. 4, commi da 8 a 10 -Circ. Inps 111/2013 -Circ. Min.Lav. 34/2013
PERSONE SVANTAGGIATE	ASSUNZIONE COME SOCI LAVORATORI O DIPENDENTI	Esonero del 100% della contribuzione previdenziale ed assistenziale, anche per la quota a carico del lavoratore.	NO LIMITI DI ETA' PERSONE SVANTAGGIATE -invalidi fisici, psichici e sensoriali; -ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari; -soggetti in trattamento psichiatrico; -tossicodipendenti, alcolisti; -minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; -persone detenute o internate negli istituti penitenziari; -condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione (semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare)	COOPERATIVE SOCIALI L'agevolazione si applica a condizione che le persone svantaggiate (soci o lavoratori dipendenti) costituiscano almeno il 30% dell'intero organico	IN VIGORE Fonte normativa: -L.381/1991, art. 4 -Circ. Min.Lav. 116/1992 -Circ. Inps 296/1992 -Messaggi Inps 109/1993, 188/1994, 18378/1994
DISABILI Risorse stanziate: € 20.915.742 per l'anno 2016 dal "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" (Decreto Ministero Lavoro 24/2/2016)	TEMPO INDETERMINATO; TRASFORMAZIONI DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO	-BONUS DI DURATA DI 36 MESI e pari al 35% della retribuzione mensile lorda: per assunzione a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minoranze ascritte dalla 4° alla 6° categoria del Testo Unico in materia di pensioni di guerra; -BONUS DI DURATA DI 36 MESI e pari al 70% della retribuzione mensile lorda: per assunzione a tempo indeterminato di disabili con riduzione di capacità lavorativa superiore al 79% o minoranze ascritte dalla 1° alla 3° categoria del Testo Unico in materia di pensioni di guerra; -BONUS DI DURATA 60 MESI e pari al 70% della retribuzione mensile lorda: per l'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a 12 mesi, di lavoratori con disabilità intellettiva con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%	NO LIMITI DI ETA' LAVORATORI DISABILI: -con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minoranze ascritte dalla 4° alla 6° categoria del Testo Unico in materia di pensioni di guerra; -con riduzione di capacità lavorativa superiore al 79% o minoranze ascritte dalla 1° alla 3° categoria del Testo Unico in materia di pensioni di guerra; -con disabilità intellettiva con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%	DATORI DI LAVORO PRIVATI e ENTI PUBBLICI ECONOMICI Condizioni: -osservanza norme a tutela condizioni di lavoro -rispetto accordi e CCNL, anche regionali, territoriali, aziendali, -adempimento obblighi contributivi e altri obblighi di legge -incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione o la trasformazione	IN VIGORE per assunzioni effettuate dal 1/1/2016 Fonti normative: -L.68/1999, art.13, come modificato dall'art. 10, comma1, lett. f) del D.lgs 151/2015

<p>TIROCINI PER CITTADINI NON UE</p> <p>Risorse stanziare: €400 mila Programma “La mobilità internazionale del lavoro”</p>	<p>TIROCINIO FORMATIVO</p>	<p>€ 6.000 per ciascun tirocinio così suddivisi: -rimborso di un’indennità mensile erogata al tirocinante, fino ad un massimo di € 500,00 e per un totale massimo di € 3.000,00 per ciascun tirocinio; -rimborso, per un totale massimo di € 3.000,00 per ciascun tirocinio, per la realizzazione di servizi di tutoraggio e di specifici servizi di supporto al percorso formativo (accoglienza e primo orientamento, nozioni linguistiche di settore, valutazione delle competenze acquisite).</p> <p>Durata del tirocinio: da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6 mesi</p>	<p>NO LIMITI DI ETA’ Cittadini NON UE</p>	<p>SOGGETTI PROMOTORI E SOGGETTI OSPITANTI ITALIANI così come previsti dalle normative regionali di attuazione delle “Linee guida in materia di tirocini”</p> <p>Condizioni: -Progetti di tirocinio già approvati e visti da parte della competente Regione o Prov. Autonoma -Documentazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del Visto d’ingresso in Italia da parte del destinatario del tirocinio</p>	<p><u>IN VIGORE</u> Per domande presentate entro il 31/05/2018</p> <p>Fonti normative: -Avviso pubblico a sportello emanato dall’Anpal Servizi s.p.a. d’intesa con il Ministero del Lavoro Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione gennaio 2017</p>
<p>NUOVO BONUS RICERCA</p>	<p>ASSUNZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO</p>	<p>Credito d’imposta nella misura del 50% per l’assunzione di personale altamente qualificato.</p>	<p>NO LIMITI DI ETA’</p> <p>Il personale deve essere assunto per attività di ricerca e sviluppo</p>	<p>IMPRESE CHE INVESTONO IN RICERCA E SVILUPPO</p> <p>Il credito è concesso a tutte le imprese che ne facciano richiesta (indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano).</p>	<p><u>IN VIGORE</u> fino al 31/12/2020</p> <p>Fonti normative: -Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), art.1, c.35 -Decreto MEF 27/5/2015 -Legge di Bilancio 2017 (L. 102/2017), art. 15</p>
<p>INCENTIVO PER SOSTITUZIONE MATERNITA’ O PATERNITA’</p>	<p>TEMPO DETERMINATO</p>	<p>Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL</p> <p>DURATA 12 MESI</p>	<p>NO LIMITI DI ETA’</p> <p>L’assunzione agevolata a tempo determinato deve avvenire in sostituzione di lavoratrici e lavoratori (anche autonome/i) in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale, fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo (anche titolare)</p>	<p>AZIENDE CON MENO DI 20 DIPENDENTI</p>	<p><u>IN VIGORE</u></p> <p>Fonti normative: -L. 53/2000 -D.lgs 151/2000</p>
<p>RIENTRO dei c.d. “CERVELLI”</p>	<p>BENEFICIO FISCALE: agevolazioni fiscali consistenti nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 50% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e che trovano applicazione, a decorrere dall’anno 2016 e per i successivi 4 anni.</p> <p>DURATA 4 ANNI</p>	<p>BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI: cittadini dell’Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969</p> <p>-residenza continuativa in Italia per almeno 24 mesi; -possesso diploma di laurea e hanno esercitato senza interruzione, negli ultimi 2 anni e più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia; -assunti, o hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, in Italia, ed entro tre mesi vi hanno trasferito il proprio domicilio e la residenza;</p> <p>ULTERIORI CONDIZIONI: -i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni; -l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa; -l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta; -i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.</p>	<p><u>IN VIGORE</u> dal 2016</p> <p>Fonti normative: -Decreto MEF 376/2011 -D.lgs 147/2015, art.16, c.1 -Decreto MEF 26/5/2016 -Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016), art.1, c.308-309</p>		

MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO ATTRAVERSO LE ATTIVAZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE E FASCIA DI ETA' (DATI DI FLUSSO – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE)

Rapporti di lavoro attivati per tipologia contrattuale (ANNI 2014-2015-2016)

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	Variaz% 2015/2014	Variaz% 2016/2015	Variaz% 2016/2014
T.INDETERMINATO	1.644.007	2.376.171	1.624.223	44,5	-31,6	-1,2
T.DETERMINATO	6.872.628	6.837.540	6.535.245	-0,5	-4,4	-4,9
APPRENDISTATO	257.556	205.952	267.440	-20,0	29,9	3,8
COLLABORAZIONI	686.859	479.919	411.993	-30,1	-14,2	-40,0
ALTRO	563.343 (di cui il 60,5% con contratto a chiamata)	559.372 (di cui il 56,2% con contratto a chiamata)	595.842 (di cui il 54% con contratto a chiamata)	-0,7	6,5	5,8
totale	10.024.393	10.458.954	9.434.743	4,3	-9,8	-5,9

Elaborazione UIL su fonte Ministero Lavoro "Comunicazioni Obbligatorie"



La L. Stabilità 2015 ha previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratto a tempo determinato in tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2015, l'**esonero contributivo del 100%** dei contributi previdenziali a carico azienda per una durata di 3 anni. Inoltre, il d.lgs 23/2015 ha introdotto il "**contratto a tutele crescenti**" per le assunzioni/trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato ed in caso di conferma dell'apprendista alla fine del periodo formativo, effettuate dal 7 marzo 2015.

La L. Stabilità 2016 ha prorogato la misura dell'**esonero contributivo** anche per le assunzioni effettuate nel corso del 2016, ma con sgravio e durata inferiori rispetto al precedente anno: **esonero contributivo del 40%** per una durata di 2 anni.

Rapporti di lavoro attivati per fascia di età (ANNI 2014-2015-2016)

FASCE DI ETA'	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	Variatz% 2015/2014	Variatz% 2016/2015	Variatz% 2016/2014
Fino a 24 anni	1.375.354	1.385.301	1.345.772	0,7	-2,9	-2,2
25-34 anni	2.820.730	2.887.605	2.566.236	2,4	-11,1	-9,0
35-54 anni	4.841.564	5.095.149	4.455.439	5,2	-12,6	-8,0
55 e oltre	986.745	1.090.899	1.067.296	10,6	-2,2	8,2
totale	10.024.393	10.458.954	9.434.743	4,3	-9,8	-5,9

Elaborazione UIL su fonte Ministero Lavoro "Comunicazioni Obbligatorie"

Rapporti di lavoro attivati per tipologia contrattuale (I SEMESTRE ANNI 2014-2015-2016-2017)

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	I SEMESTRE 2014	I SEMESTRE 2015	I SEMESTRE 2016	I SEMESTRE 2017	Variatz% 2015/2014	Variatz% 2016/2015	Variatz% 2017/2016
T.INDETERMINATO	865.033	1.121.724	810.614	784.636	29,7	-27,7	-3,2
T.DETERMINATO	3.522.678	3.585.432	3.227.776	3.682.391	1,8	-10,0	14,1
APPRENDISTATO	143.326	116.212	134.811	172.409	-18,9	16,0	27,9
COLLABORAZIONI	353.956	287.710	220.465	200.478	-18,7	-23,4	-9,1
ALTRO	293.443	291.285	297.139	479.115	-0,7	2,0	61,2
totale	5.178.436	5.402.363	4.690.805	5.319.029	4,3	-13,2	13,4

Elaborazione UIL su fonte Ministero Lavoro "Comunicazioni Obbligatorie"

Per le assunzioni di GIOVANI effettuate nel corso dell'ANNO 2017, le aziende hanno due nuovi incentivi:
Incentivo occupazione giovani ed Incentivo occupazione Sud.

Rapporti di lavoro attivati per fascia di età (I SEMESTRE ANNI 2014-2015-2016-2017)

FASCE DI ETA'	I SEMESTRE 2014	I SEMESTRE 2015	I SEMESTRE 2016	I SEMESTRE 2017	Variatz% 2015/2014	Variatz% 2016/2015	Variatz% 2017/2016
Fino a 24 anni	651.404	634.059	599.489	778.995	-2,7	-5,5	29,9
25-34 anni	1.468.299	1.495.805	1.285.507	1.451.290	1,9	-14,1	12,9
35-44 anni	1.419.258	1.496.430	1.218.045	1.308.254	5,4	-18,6	7,4
45 -54	1.103.250	1.189.791	1.025.679	1.136.145	7,8	-13,8	10,8
Over 55	536.225	586.278	562.085	644.345	9,3	-4,1	14,6
totale	5.178.436	5.402.363	4.690.805	5.319.029	4,3	-13,2	13,4

Elaborazione UIL su fonte Ministero Lavoro "Comunicazioni Obbligatorie"

Rapporti di lavoro attivati per MACRO AREA (I SEMESTRE ANNI 2014-2015-2016-2017)

MACRO AREA	I SEMESTRE 2014	I SEMESTRE 2015	I SEMESTRE 2016	I SEMESTRE 2017	Variaz % 2017/2016
NORD	2.043.320	2.150.432	1.856.554	2.180.870	17,5
CENTRO	1.252.820	1.354.053	1.120.943	1.214.093	8,3
MEZZOGIORNO	1.880.477	1.895.819	1.711.092	1.922.159	12,3
ITALIA	5.176.617*	5.400.304*	4.688.589*	5.317.122*	13,4

*il dato nazionale risulta inferiore rispetto a quello presente nella tabella sovrastante, in quanto non comprende i rapporti di lavoro la cui sede è situata al di fuori del territorio italiano, in Comuni di recente istituzione o non è specificata.

Elaborazione UIL su fonte Ministero Lavoro "Comunicazioni Obbligatorie"

Rapporti di lavoro attivati per REGIONE (I SEMESTRE ANNI 2014-2015-2016-2017)

REGIONI	I SEMESTRE 2014	I SEMESTRE 2015	I SEMESTRE 2016	I SEMESTRE 2017	Variaz % 2017/2016
Piemonte	239.651	261.230	207.837	243.915	17,4
Valle d'Aosta	13.484	12.453	10.932	12.713	16,3
Lombardia	708.788	762.318	668.591	752.048	12,5
Liguria	108.871	112.674	97.226	117.870	21,2
Trentino A.A.	114.235	115.598	113.208	129.221	14,1
Veneto	347.167	363.019	313.667	375.910	19,8
Friuli V.G.	74.582	80.507	65.792	82.943	26,1
Emilia Romagna	436.542	442.633	379.301	466.250	22,9
Toscana	324.610	343.939	290.590	339.081	16,7
Umbria	69.416	72.926	59.342	66.204	11,6
Marche	113.399	113.808	96.162	127.419	32,5
Lazio	745.395	823.380	674.849	681.389	1,0
Abruzzo	119.966	121.547	97.601	118.356	21,3
Molise	21.188	20.684	17.014	20.952	23,1
Campania	413.984	419.810	358.663	404.992	12,9
Puglia	524.339	533.761	519.901	581.970	11,9

<i>Basilicata</i>	71.275	71.665	68.731	81.090	18,0
<i>Calabria</i>	163.276	164.911	151.115	168.252	11,3
<i>Sicilia</i>	414.571	409.261	370.511	396.700	7,1
<i>Sardegna</i>	151.878	154.180	127.556	149.847	17,5
Italia	5.176.617	5.400.304	4.688.589	5.317.122	13,4

Elaborazione UIL su fonte Ministero Lavoro "Comunicazioni Obbligatorie"

MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO (DATI DI STOCK – ISTAT)

Occupati (valori in migliaia)

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
OCCUPATI	22.279	22.465	22.757	
DIPENDENTI	16.780	16.988	17.310	
di cui:				
t. indeterminato	14.503	14.605	14.886	
t. determinato	2.277	2.383	2.425	
INDIPENDENTI	5.499	5.477	5.447	
	I SEMESTRE 2014	I SEMESTRE 2015	I SEMESTRE 2016	I SEMESTRE 2017
OCCUPATI	22.171	22.328	22.668	22.908
DIPENDENTI	16.660	16.805	17.166	17.516
di cui:				
t. indeterminato	14.462	14.532	14.856	14.951
t. determinato	2.198	2.273	2.310	2.565
INDIPENDENTI	5.511	5.523	5.502	5.392

Elaborazione UIL su fonte ISTAT

Occupati per fasce di età (valori in migliaia)

FASCE DI ETA'	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
15-24 anni	929	928	977	
25-34 anni	4.106	4.080	4.074	
35-44 anni	6.603	6.501	6.395	In flessione nei 3 anni
45-54 anni	6.663	6.775	6.899	
OVER 55	3.977	4.181	4.413	
totale	22.278	22.465	22.758	
	I SEMESTRE 2014	I SEMESTRE 2015	I SEMESTRE 2016	I SEMESTRE 2017
15-24 anni	900	871	961	971
25-34 anni	4.101	4.033	4.079	4.091
35-44 anni	6.668	6.529	6.419	6.292
45-54 anni	6.606	6.731	6.862	6.933
OVER 55	3.896	4.164	4.347	4.621
totale	22.171	22.328	22.668	22.908

Elaborazione UIL su fonte ISTAT

Occupati per MACRO AREA (valori in migliaia)

REGIONI	I SEMESTRE 2014	I SEMESTRE 2015	I SEMESTRE 2016	I SEMESTRE 2017	Variaz % 2017/2016
NORD	11.561	11.613	11.796	11.939	
CENTRO	4.781	4.807	4.853	4.901	1,0
MEZZOGIORNO	5827	5911	6020	6060	0,7
ITALIA	22.169	22.330	22.669	22.909	1,1

Occupati per REGIONE (valori in migliaia)

REGIONI	I SEMESTRE 2014	I SEMESTRE 2015	I SEMESTRE 2016	I SEMESTRE 2017	Variaz % 2017/2016
Piemonte	1.758	1.784	1.797	1.791	-0,3
Valle d'Aosta	55	56	55	54	-1,8
Liguria	592	609	610	599	-1,8
Lombardia	4.227	4.239	4.333	4.418	2,0
Prov. Aut. Bolzano	239	243	247	240	-2,8
Prov. Aut. Trento	232	231	231	232	0,4
Veneto	2.060	2.049	2.073	2.121	2,3
Friuli V.G.	498	494	497	504	1,4
Emilia Romagna	1.900	1.908	1.953	1.980	1,4
Toscana	1.523	1.542	1.555	1.582	1,7
Umbria	346	355	355	356	0,3
Marche	625	623	621	606	-2,4
Lazio	2.287	2.287	2.322	2.357	1,5
Abruzzo	465	481	489	475	-2,9
Molise	99	101	106	105	-0,9
Campania	1.553	1.566	1.619	1.671	3,2
Puglia	1.153	1.184	1.188	1.185	-0,3
Basilicata	180	187	190	187	-1,6
Calabria	504	498	516	526	1,9
Sicilia	1.325	1.332	1.357	1.361	0,3
Sardegna	548	562	555	550	-0,9

Elaborazione UIL su fonte ISTAT

Tasso disoccupazione per fasce di età (val. in %)

FASCE DI ETÀ'	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		
15-24 anni	42,7	40,3	37,8	In flessione nei 3 anni	
25-34 anni	18,6	17,8	17,7	In flessione nei 3 anni	
35-44 anni	10,6	9,8	9,9		
45-54 anni	8,4	8,0	7,9	In flessione nei 3 anni	
55-64 anni	5,5	5,5	5,7		
15-64 anni	12,9	12,1	11,9	In flessione nei 3 anni	
	I SEMESTRE 2014	I SEMESTRE 2015	I SEMESTRE 2016	I SEMESTRE 2017	
15-24 anni	43,9	43,0	37,9	35,8	In flessione nei 4 trimestri
25-34 anni	18,6	19,0	17,6	17,5	
35-44 anni	10,6	10,2	10,1	10,0	In flessione nei 4 trimestri
45-54 anni	8,8	8,5	8,2	8,2	
55-64 anni	5,4	5,7	5,9	5,9	
15-64 anni	12,9	12,5	11,8	11,5	In flessione nei 4 trimestri

Elaborazione UIL su fonte ISTAT

Disoccupati per REGIONE (valori in migliaia)

REGIONI	I SEMESTRE 2014	I SEMESTRE 2015	I SEMESTRE 2016	I SEMESTRE 2017	Variaz % 2017/2016
Piemonte	231	222	189	189	0
Valle d'Aosta	5	5	5	5	0
Liguria	74	66	73	66	-9,6
Lombardia	385	377	343	310	-9,6
Prov. Aut. Bolzano	11	11	10	9	-10,0
Prov. Aut. Trento	17	19	18	16	-11,1
Veneto	174	154	154	142	-7,8
Friuli V.G.	42	47	41	36	-12,2
Emilia Romagna	176	172	159	137	-13,8
Toscana	173	161	165	143	-13,3
Umbria	44	45	40	42	5,0
Marche	73	67	69	77	11,6
Lazio	323	348	299	293	-2,0
Abruzzo	68	73	67	69	3,0
Molise	17	18	15	17	13,3
Campania	436	411	409	457	11,7
Puglia	307	295	289	300	3,8
Basilicata	33	31	30	28	-6,7
Calabria	167	167	163	151	-7,4
Sicilia	389	390	382	385	0,8
Sardegna	125	124	120	117	-2,5
Italia	3.270	3.203	3.040	2.989	-1,7

Elaborazione UIL su fonte ISTAT